

Camera dei Deputati

Legislatura 15
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/00424
presentata da **MANCUSO GIANNI** il **29/11/2006** nella seduta numero **79**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
VIOLA RODOLFO GIULIANO	L' ULIVO	11/29/2006

Assegnato alla commissione :
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Ministero destinatario :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE , data delega **29/11/2006**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
RINALDI ROSA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	05/16/2007
REPLICA		
MANCUSO GIANNI	ALLEANZA NAZIONALE	05/16/2007

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/11/2006
DISCUSSIONE IL 16/05/2007
SVOLTO IL 16/05/2007
CONCLUSO IL 16/05/2007

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI, VETERINARI

SIGLA O DENOMINAZIONE :
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI (ENPAV), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), L 1995 0335

TESTO ATTO**Atto Camera****Interrogazione a risposta in Commissione 5-00424****presentata da****GIANNI MANCUSO****mercoledì 29 novembre 2006 nella seduta n.079**

MANCUSO e VIOLA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

i medici veterinari esercenti la professione sono iscritti obbligatoriamente all'ordine provinciale competente per territorio e conseguentemente, all'ente di previdenza a loro dedicato (E.N.P.A.V.);

l'accordo per l'attivazione della norma finale n. 6 dell'A.C.N. del 23 marzo 2005, approvato il 12 dicembre 2005 e contenente l'estensione ai medici veterinari della medesima disciplina applicabile alle altre professioni sanitarie, all'articolo 5 stabilisce che «ai professionisti incaricati ai sensi del presente accordo l'azienda versa il contributo nelle modalità e quantità in essere alle rispettive casse previdenziali (INPS e ENPAV)»;

la disposizione citata, nell'identificare l'INPS quale Ente previdenziale al quale cumulativamente all'ENPAV dovrebbe essere versata la contribuzione previdenziale afferente i rapporti di lavoro convenzionato stipulati dai medici veterinari, appare frutto di un evidente equivoco interpretativo;

i rapporti di lavoro in questione vengono stipulati con professionisti iscritti all'albo e all'ENPAV, e per definizione hanno natura di rapporti di lavoro autonomo, seppure caratterizzati da alcuni elementi tipici della parasubordinazione;

trattandosi di prestazione d'opera intellettuale, ex articolo 2222 del codice civile, svolte da professionisti obbligatoriamente iscritti all'ENPAV, l'estensione dell'obbligo contributivo all'INPS appare del tutto immotivata;

sotto tale profilo si evidenzia che l'articolo 6 del regolamento n. 281/1996, di attuazione dell'articolo 2 della legge n. 335/1995, stabilisce che non sono soggetti alla contribuzione di cui al decreto medesimo i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria;

risulterebbero quindi esclusi dall'obbligo iscrivito e contributivo alla gestione separata INPS anche i redditi percepiti dai veterinari per lo svolgimento di attività professionale in forma di collaborazione coordinata e continuativa;

in tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro con nota del 21 novembre 2001, prot. n. 9pp/81484/VET-Q-3, nella quale il Ministero, interpellato dall'ENPAV circa il trattamento previdenziale dei compensi scaturiti dallo svolgimento di attività professionale sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, ha affermato che «trattandosi nella specie di esercizio di attività professionale, svolta dai soggetti iscritti all'albo, risultano compiutamente soddisfatti i requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assoggettamento a contribuzione presso l'Ente di categoria: ne consegue che i relativi compensi sono da assoggettare a tutela previdenziale ENPAV»;

alle medesime conclusioni è giunto anche l'INPS, con circolare n. 124 del 12 giugno 1996, nella

quale l'ente, al punto 1.4, riconosce che «... il pagamento alla cassa professionale di un contributo forfetario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in maniera fissa, con le condizioni per l'esclusione del pagamento della contribuzione 10 per cento alla gestione separata INPS se, in relazione al contributo versato alla cassa, è prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico» -:

se il Governo voglia chiarire che i medici veterinari convenzionali con enti pubblici e privati non devono versare contributi alla gestione separata INPS, ma esclusivamente all'Ente previdenziale di categoria (E.N.P.A.V). (5-00424)